

N. R.G. 2784/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2784/2017

tra

RICORRENTI

e

RESISTENTE

Oggi **2 ottobre 2019** ad ore **9,15** innanzi al dott. _____, sono comparsi:

Per _____ e per _____ l'avv. _____
Per _____ l'avv. _____ in sostituzione degli avv.ti _____
e _____

E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa _____

Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'Avv. _____ chiede di depositare sentenza n. 1384/2018 del Tribunale di Torino. l'avv. _____ si oppone alla produzione.

Il Giudice

si ritira in Camera di Consiglio.

Il Giudice

dott. _____

Il Giudice

alle ore 18,50, terminata la camera di consiglio, assenti le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

dott. _____





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. _____, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2784/2017 promossa da:

_____ (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____, elettivamente domiciliata in _____ presso il difensore avv. _____

Parte ricorrente

contro

_____ (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____, elettivamente domiciliata in _____ presso il difensore avv. _____

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Le ricorrenti, dipendenti a tempo indeterminato della _____ con la qualifica di operaio *part time* e mansione di "cameriera ai piani D1" (_____ dal 1.2.2015, _____ dal 1.11.2015) deducevano che il CCNL Turismo applicato dalla convenuta (iscritta all'organizzazione sindacale firmataria dell'accordo collettivo) prevedeva l'obbligo di iscrizione di tutti dipendenti al fondo di assistenza sanitaria integrativa Fontur e che la convenuta – tenuta all'integrale applicazione del predetto CCNL – si era resa inadempiente a tale obbligo, iscrivendo i dipendenti al diverso Fondo per l'assistenza sanitaria denominato Medi, le cui condizioni risultano peggiorative rispetto a quelle praticate da Fontur.

Formulavano le seguenti conclusioni:

"accertato che la _____ applica ai propri dipendenti il Fondo MEDI' in luogo del Fondo FONTU

R contrattualmente previsto dal CCNL Turismo Catene Alberghiere del 1.11.2016 (e prima ancora dal CCNL Industria Turistica 9.07.2010) e che il Fondo Medi è peggiorativo rispetto al Fondo FONTUR, dichiarare il diritto della signora _____ alla iscrizione al Fondo FONTUR previsto dal CCNL Industria Turistica del 9.07.2010 poi rinnovato con il CCNL Turismo Catene Alberghiere del 1.11.2016 a far data dal 30.10.2015 e della signora _____ a far data dal 1.02.2015 e pertanto



condannare la ad iscrivere immediatamente le ricorrenti al FONDO FONTUR in qualità di dipendenti di azienda del settore turistico aventi rapporto di lavoro part time e a tempo indeterminato. Dichiarare inoltre tenuta e condannare parte convenuta al pagamento in favore delle ricorrenti del mancato aumento retributivo corrispondente alle quote di iscrizione al Fondo FONTUR non versate, e pari ad oggi per ad euro 248,00 e per pari ad euro 338,00 oltre a quelle maturate in corso di causa, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali per pari ad euro 998,60 e non patrimoniali per entrambe le ricorrenti da responsabilità contrattuale derivanti dalla rinuncia ad eseguire esami, visite mediche e/o accertamenti in mancanza di sua iscrizione al Fondo FONTUR, danni non patrimoniali per la cui determinazione ci si rimette al giudizio equitativo del Giudice.

Il tutto oltre interessi legali e moratori, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Col favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre al rimborso spese forfettarie del 15% da corrispondere al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario. Con sentenza esecutiva ex lege”.

Costituitasi in giudizio, la convenuta contestava la fondatezza del ricorso e concludeva per il suo rigetto.

La causa, istruita documentalmente, era decisa all’esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Deve preliminarmente disporsi l’acquisizione della giurisprudenza di merito (Trib. Torino sent. n. 1384/2018) offerta in produzione dalla parte ricorrente alla odierna udienza, trattandosi di materiale sempre producibile non sottoposto al riaspetto di termini decadenziali.

E’ pacifico che la convenuta applichi ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti il CCNL Turismo Catene Alberghiere, il quale a partire dall’accordo del 9.7.2010 (come confermato nel successivo accordo del 14.11.2016) ha previsto la costituzione di un fondo di assistenza sanitaria per i lavoratori del settore (Fontur), al quale devono essere iscritti tutti i lavoratori a tempo indeterminato.

Si legge nel CCNL (art. 118) che

“[...]Le parti si danno atto che nella determinazione della parte normativa/economica del CCNL Industria Turistica si è tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi previsti dal presente articolo per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa.

L’aumento complessivo, derivante dall’applicazione dell’accordo 23/7/1993, risulta pertanto comprensivo di tali quote e contributi, che sono parte integrante del trattamento economico.

Conseguentemente, i lavoratori individuati dal presente articolo hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie. il diritto del lavoratore all’assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.

L’azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità



sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.

Le Parti auspicano la possibilità di individuare forme di collaborazione e sinergia tra i diversi Fondi per l'Assistenza Sanitaria integrativa presenti nel Settore Turismo, al fine di consentire che i dipendenti, nell'ambito della loro eventuale mobilità tra aziende, non abbiano alcun periodo nel quale, in costanza di rapporto di lavoro, siano privati della possibilità di usufruire dell'Assistenza Sanitaria Integrativa.

Le parti stipulanti concordano che gli obblighi previsti dal presente contratto, relativamente al fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende dell'Industria Turistica, sono da riferirsi a Fontur” (vd. art 188 del contratto collettivo nazionale del 14.11.2016, docc. 8 e 9 fasc. ric.; nello stesso senso, vd. già accordo collettivo del 9.7.2010, doc. 7 fasc. ric.).

Le parti hanno ampiamente discusso se, con riferimento a tale articolo, il contratto collettivo abbia natura normativa ovvero obbligatoria (sulla distinzione tra le due funzioni, cfr. tra le tante Cass., 8576/2004), e ciò al fine di verificare se quanto in esso previsto sia vincolante o meno per il datore di lavoro convenuto (che pacificamente applica il predetto CCNL).

Tuttavia, poiché è pacifico (in quanto allegato dalle ricorrenti a pag. 7 del ricorso e non specificamente contestato dalla convenuta) che sia iscritta alla organizzazione sindacale (Confindustria) che ha sottoscritto il predetto CCNL, la medesima società risulta tenuta all'applicazione di suddetto articolo anche qualora si ritenesse che esso abbia natura obbligatoria, in quanto datore di lavoro iscritto all'organizzazione datoriale stipulante.

In ogni caso, la disposizione in oggetto presenta un contenuto che fa attribuire alla stessa una funzione non meramente obbligatoria, in quanto non si limita a prevedere obblighi per le sole parti stipulanti (come nel caso esaminato da Cass., 5625/2000, ove è stata riconosciuta natura obbligatoria alla parte del contratto collettivo che prevedeva che le parti stipulanti avrebbero provveduto ad istituire un fondo di integrazione dei trattamenti pensionistici di tipo diverso da quello esistente), ma attribuisce natura retributiva alle quote ed ai contributi corrisposti per finanziare il fondo (quote e contributi espressamente qualificati come “*parte integrante del trattamento economico*”) e fonda il riconoscimento di diritti direttamente in capo ai lavoratori; in questo senso, quindi, essa partecipa anche della funzione normativa (parla di natura “mista” Trib. Torino n. 1384/2018 in atti, con riferimento ad un fondo di integrazione sanitario disciplinato in termini analoghi al presente), risultando quindi vincolante nei confronti di tutti i datori di lavori (anche quelli non iscritti alle organizzazioni datoriali stipulanti) che applichino il suddetto CCNL.



Ciò chiarito, diventa dirimente verificare quale sia il contenuto del diritto riconosciuto dall'art. 118 ai lavoratori e il contenuto del correlativo obbligo in capo ai datori di lavoro.

Secondo le ricorrenti, tale diritto si identificherebbe con quello della iscrizione di tutti lavoratori a tempo indeterminato del settore presso il fondo Fontur, con conseguente obbligo dei datori di lavoro (compresa l'odierna convenuta) di assicurare tale iscrizione, obbligo non soddisfatto mediante iscrizione dei dipendenti della presso il diverso fondo di assistenza sanitaria integrativa denominato Medi.

L'assunto è infondato.

Il testo dell'art. 118 cit. è chiaro nell'attribuire ai lavoratori il "*diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie*", qualificato espressamente come "*irrinunciabile*", prevedendo l'iscrizione di tutti i lavoratori a tempo indeterminato dell'Industria Turistica presso il fondo FONTUR.

Tuttavia, è lo stesso art. 118 che non pone l'adesione al fondo FONTUR come obbligatoria, nel momento in cui prevede che il datore di lavoro che "*ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie*"; in altri termini, se il lavoratore ha il diritto irrinunciabile all'erogazione delle prestazioni sanitarie, lo stesso non è titolare del diritto irrinunciabile alla iscrizione presso il fondo FONTUR, potendo in difetto far valere la responsabilità verso il datore di lavoro per la perdita delle relative prestazioni sanitarie (atecnicamente qualificata nell'art. 118 anche quale "*indennità sostitutiva*"), fermo l'obbligo per lo stesso di garantire le prestazioni sanitarie.

Pertanto, avendo (a differenza del datore di lavoro convenuto nel giudizio concluso con sentenza del Tribunale di Verona n. 243/2018 in atti) adempito – attraverso l'iscrizione dei lavoratori al fondo Medi - all'obbligo di garantire ai propri dipendenti le prestazioni sanitarie, non si pone un problema di inadempimento della convenuta rispetto agli obblighi scaturenti dall'art. 118, quanto piuttosto un possibile profilo di sua responsabilità nella misura in cui i lavoratosi si avvalgano di prestazioni sanitarie coperte dal fondo FONTUR ed invece non previste dal fondo Medi.

Rispetto alle considerazioni che precedono risulta del tutto irrilevante verificare in termini generali se la copertura del Fondo FONTUR sia migliore o peggiore di quella assicurata dal fondo Medi, non potendo scaturire da tale confronto alcuna conseguenza circa il riconoscimento o meno del diritto dei lavoratori alla iscrizione al fondo FONTUR e dovendo la verifica degli eventuali profili risarcitori imputabili al datore di lavoro essere condotta con riferimento alla singola prestazione sanitaria dedotta (coperta o meno da uno o da entrambi i suddetti fondi).



Pertanto, sono da rigettare le domande delle ricorrenti volte a dichiarare il proprio diritto alla iscrizione al fondo FONTUR ed a condannare la convenuta a procedere alla loro iscrizione nel predetto fondo.

Il rigetto delle predette domande in forza delle considerazioni che precedono rende superfluo il vaglio dell'eccezione di nullità dell'art. 118 – come sollevata dalla convenuta – per nullità per indeterminatezza dell'oggetto e per violazione degli artt. 2 e 32 L.287/1990.

Diverso esito hanno le domande di pagamento del mancato aumento retributivo corrispondente alle quote di iscrizione al fondo FONTUR non versate.

Tenuto conto della natura retributiva riconosciuta alle quote ed ai contributi per il finanziamento del fondo FONTUR e dato atto che è pacifico che la convenuta non abbia versato tali quote e contributi, risulta che le ricorrenti abbiano subito una diminuzione della retribuzione nella misura corrispondente all'importo complessivo delle quote e dei contributi non versati per ciascuna di esse.

Né la convenuta può sostenere di non essere tenuta al relativo pagamento in quanto assicura l'erogazione delle prestazioni sanitarie attraverso diverso fondo, essendo pacifico che le ricorrenti non abbiano voluto iscriversi a tale fondo e non avendo la società comunque allegato e provato l'onere economico da sostenere per l'iscrizione.

Pertanto, tenuto conto della somma di € 8,00 corrispondente alla quota di iscrizione al fondo FONTUR per un lavoratore a tempo indeterminato e parziale (come le ricorrenti) e dell'importo di € 10,00 mensili a carico del datore di lavoro (rimasto tale anche a partire dal 1.1.2017, essendo da tale data previsto l'aumento di un euro a carico del lavoratore) (vd. art. 118 cit.), alla data odierna sono dovute:

- alla ricorrente la somma complessiva di € 478,00 (pari a 10,00 x 47 mesi, decorrenti dall'1.11.2015, oltre ad € 8,00);
- alla ricorrente la somma complessiva di € 568,00 (pari a 10,00 x 56 mesi, decorrenti dall'1.2.2015, oltre ad € 8,00).

Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Rimangono infine da esaminare le domande risarcitorie svolte.

Con riferimento alla ricorrente , è stato dedotto che ella si sarebbe astenuta dall'effettuare alcuni esami ematici prescrittibili dal medico curante in data 14.11.2016 per astenia (vd. docc. 15 e 16 fasc. ric.), in quanto sarebbero stati a carico economico integrale della ricorrente, quando invece la stessa li avrebbe fatti ove iscritta al fondo FONTUR, perché esso avrebbe assicurato il rimborso integrale dei relativi ticket. In ragione di ciò la , riservatasi di agire *“nel caso in cui in futuro dovesse contrarre una patologia che quegli esami a cui ha rinunciato avrebbero potuto diagnosticare”* (pag.12 ricorso), ha formulato domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, di cui però non ha



fornito nessuna allegazione né dimostrazione, di talchè la domanda deve essere rigettata per tale assorbente ragione.

Con riguardo alla ricorrente _____ è stato allegato un danno (patrimoniale) emergente pari ad € 998,60, corrispondente al rimborso che ella avrebbe ottenuto dal fondo FONTUR a fronte di spese per prestazioni mediche sostenute nel corso del 2016 per trattamenti odontologici (docc. 17 e 18 fasc. ric.), ecografia transvaginale (doc. 19 fasc. cit.) e prelievi ematici (doc. 20 fasc. cit.).

Senonché, con riferimento ai trattamenti odontologici, dalla Guida al Piano Sanitario Fontur in vigore dal 1.7.2015 (doc. 11 fasc. ric. e documentazione esibita da FONTUR a seguito di ordine di esibizione, con riferimento alla quale non ha pregio richiamare il difetto di data certa *ex art. 2704 c.c.*: cfr., Cass., 24955/2006) si ricava che essi sono di norma esclusi dal piano sanitario (punto 7, pag. 28), salvo le ipotesi previste ai punti 6.5 e 6.7 e, cioè, le prestazioni di impiantologia e quelle “odontoiatriche particolari”; la ricorrente ha dedotto che le prestazioni cui si è sottoposta sono consistite in impianti, ma la circostanza non risulta dai relativi documenti prodotti (docc. 17 e 18 citt.) e non avrebbe pertanto potuto comunque trovare adeguato riscontro probatorio nella prova per testi richiesta.

Spetta invece il rimborso delle ulteriori somme (€ 14,00 per la ecografia ed € 67,60 per i prelievi ematici), prestazioni per le quali FONTUR prevede un rimborso parziale, senza che parte convenuta abbia dimostrato che il fondo Medi avrebbe previsto per essi rimborsi (l'unico documento prodotto relativo al piano Medi è del 2018, doc. 7 fasc. res., e quindi successivo a quando le prestazioni sanitarie sono state fatte).

La convenuta deve quindi essere condannata a pagare alla ricorrente _____ a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 81,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.

Deve invece rigettarsi la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale svolta dalla _____ per le medesime ragioni sopra viste con riferimento alla corrispondente domanda spiegata dalla _____

Stante la soccombenza reciproca, le spese di lite sono compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione, domanda e richiesta disattesa,

1) condanna _____ al pagamento in favore della ricorrente _____, per le ragioni di cui in motivazione, della somma di € 478,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo

2) condanna _____ al pagamento in favore della ricorrente _____, per le ragioni di cui in motivazione, della somma di € 568,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo



Sentenza n. 804/2019 pubbl. il 02/10/2019
RG n. 2784/2017

- 3) condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 81,60
a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4) compensa le spese di lite.

Sentenza resa *ex* articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 2 ottobre 2019

Il Giudice
dott.



Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro

2 ottobre 2019

Est. Dott. Tommaso Maria Gualano

E. K. + E. M. c. I.

ART. 118 DEL CCNL TURISMO CATENE ALBERGHIERE: ANALISI DELLA NATURA E PORTATA DELL'OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI AL FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA.

Le ricorrenti deducono la violazione dell'art. 118 del CCNL Turismo Catene Alberghiere, sostenendo che la norma porrebbe a carico dei datori di lavoro l'obbligo di iscrivere i dipendenti al fondo di assistenza sanitaria integrativa F., mentre le stesse sarebbero state iscritte al fondo M.

Tale disposizione, attribuendo natura retributiva alle quote e ai contributi corrisposti per finanziare il fondo e riconoscendo diritti in capo ai lavoratori, ha natura normativa e non meramente obbligatoria.

Tuttavia, la norma riconosce ai lavoratori solo il diritto irrinunciabile all'erogazione delle prestazioni sanitarie, e non anche all'iscrizione presso il fondo F. Pertanto la convenuta, avendo iscritto i lavoratori al fondo M., non ha violato l'art. 118 del CCNL.

Tuttavia, tenuto conto della natura retributiva riconosciuta alle quote e ai contributi per il finanziamento del fondo F. e in assenza di versamento di quote e contributi da parte del datore di lavoro, le lavoratrici hanno subito una diminuzione della retribuzione in misura pari alle quote e ai contributi non versati.

